

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3448

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **MARINACCI**

Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado e norme per la parità scolastica

Presentata il 19 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente Carta costituzionale, all'articolo 33, secondo comma, recita: «La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi».

Spetta, dunque, al legislatore garantire ed assicurare a tutti la realizzazione del diritto all'istruzione mediante un'agevole normativa che permetta il superamento di quell'egemonia culturale ed il monopolio dello Stato sui servizi pubblici cui, da sempre, le scuole non statali debbono sottostare, come di fatto è successo dalla legge Casati del 1859 (articoli 244 e 216) alla legge n. 86 del 19 gennaio 1942, in materia di apertura di istituzioni scolastiche non governative di istruzione secondaria. Organizzare l'attività scolastica non significa semplicemente emanare un insieme di norme che definiscano quale tipo di condotta è generalmente giusta, ma consiste invece nell'offrire direttive adeguate che permettano agli aventi diritto di realizzare la propria istruzione in scuole statali e non.

Si tratta di riconfermare il principio costituzionale che intende offrire pari dignità scientifica ad ogni tipo di scuola superando il sistema italiano delle convenzioni che parte dal presupposto che tutti i servizi pubblici sono per definizione statali. Questo è lo strumento principale della pianificazione e del soffocamento di ogni forma di competizione perché opera per definizione in regime di monopolio: tutti i servizi pubblici sono istituiti dallo Stato!

La presente proposta di legge vuole superare quell'impostazione ormai obsoleta che è conseguenza della vecchia visione risorgimentale, che voleva dare dignità di legge soltanto ai provvedimenti relativi alla scuola statale.

Sopprimere la concorrenza equivale a sopprimere la crescita culturale o, quanto meno, incanalarla in un vicolo cieco.

Lo Stato non deve identificarsi con una teoria, neppure della scuola, ma deve essere neutrale nei confronti degli ideali di vita e delle fedi religiose. Lo Stato deve

avere parametri neutrali nei confronti dei prodotti e dei metodi del sapere e dell'educazione.

Da ciò deriva la necessità di istituzionalizzare il pluralismo competitivo.

In altre parole, è il principio della concorrenza ciò che garantisce, sia nel campo economico che nel campo scientifico, superiori livelli di razionalità, nonché la possibilità di mettere in moto la « macchina del progresso » attraverso il perfezionamento continuo delle soluzioni ideate.

La presente proposta di legge introduce nel sistema scolastico italiano il principio della concorrenza proponendo una forma graduale di introduzione del buono-scuola al fine di garantire ad ogni scuola pari dignità scientifica permettendo così che la scelta tra scuole statali e non venga operata soltanto dagli aventi diritto secondo parametri che sono e debbono rimanere discrezionali.

Finora tutti i progetti di rinnovamento restano all'interno di una vecchia contro-

versia: se lo Stato debba agire o meno. Lo scopo della presente proposta di legge è quello di sostituire la vecchia, e vaga idea con una nuova distinzione.

Ci si è resi conto, infatti, che alcuni tipi di azioni governative possono risultare estremamente pericolose. Si vuole quindi distinguere tra azioni legittime e azioni illegittime sostenendo che l'attività del Governo è lecita fino a quando tende a non pianificare la competizione ed interviene laddove la competizione non riesce ad arrivare; tutte le altre forme di attività governative sono estremamente pericolose e forse talvolta illecite. Si è preferito non toccare quanto fa parte del vecchio sistema, ma introdurre elementi di competizione, attraverso il riconoscimento di scuole indipendenti, abilitate all'accettazione dei buoni.

A tale riconoscimento possono accedere sia le scuole statali che non a, condizione che posseggano i requisiti previsti dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Indipendenza delle scuole).

1. Tutte le scuole, siano esse statali o private, sono indipendenti.

2. Si definisce scuola statale quella istituita ai sensi dell'articolo 33, secondo comma della Costituzione, per tutti gli ordini e gradi.

3. Si definisce scuola privata quella istituita ai sensi dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, per tutti gli ordini e gradi.

4. Ogni scuola indipendente è retta da un direttore-gestore, che ne è anche legale rappresentante.

5. Il direttore-gestore è titolare del governo della scuola e risponde di tutte le decisioni che adotta.

6. Il direttore-gestore provvede, altresì, al reclutamento del personale direttivo e docente secondo modalità stabilite in appositi regolamenti, approvati ai sensi delle disposizioni dello statuto della scuola, in conformità ai principi costituzionali.

ART. 2.

(Gestione delle scuole statali).

1. Gli aventi diritto all'istruzione possono scegliere qualsiasi scuola secondo il percorso educativo ritenuto più opportuno.

2. L'istituzione e la gestione delle scuole statali sono regolate dalle norme generali sull'istruzione, contenute nella presente legge.

3. Per la gestione delle scuole statali è istituita una azienda autonoma.

ART. 3.

(Buoni scuola).

1. Le scuole statali e private sono abilitate all'accettazione di buoni-scuola.

2. Il buono scuola è un titolo negoziabile da spendere presso una scuola indipendente concesso annualmente ad ogni studente.

3. Il buono scuola concesso ad ogni studente avente diritto non può essere inferiore all'85 per cento della spesa locale e statale media annua, distribuita per ogni studente in base ai titoli di spesa ed alle leggi locali e statali applicabili nel corso dell'esercizio finanziario precedente.

4. I buoni scuola sono di ammontare identico per ogni studente e per ciascun ordine o grado. Il direttore-gestore può richiedere fondi aggiuntivi per far fronte alle necessità di trasporto di studenti con basso reddito o con necessità speciali dovute ad invalidità. Non è fatto divieto di utilizzare assistenza supplementare pubblica e privata.

5. I buoni scuola emessi dal Ministero della pubblica istruzione non sono entrate soggette ad imposta. Lo studente è libero di scegliere qualsiasi scuola abilitata all'accettazione di buoni e tale scelta non è soggetta ad alcun controllo.

ART. 4.

(Abilitazione all'accettazione dei buoni scuola).

1. L'abilitazione all'accettazione dei buoni scuola è possibile soltanto se e quando la scuola possieda i seguenti requisiti:

- a) il possesso di uno statuto;
- b) il possesso di un progetto educativo;
- c) il possesso di specifici piani di studio.

2. L'abilitazione all'accettazione dei buoni scuola è conferita mediante un provvedimento di competenza del Ministero della pubblica istruzione, che certifica l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, e conferisce alla scuola la qualifica di indipendente.

3. Ogni scuola abilitata all'accettazione di buoni deve pubblicare il suo bilancio

annuale, preventivamente sottoposto alla revisione di una commissione del Ministero della pubblica istruzione abilitata alla certificazione. Nella pubblicazione del bilancio sono allegati i dati relativi alle iscrizioni.

ART. 5.

(Titoli di studio).

1. Gli studenti che frequentano le scuole indipendenti sostengono l'esame finale per il conseguimento del titolo legale di studio sulla base di prove coerenti con i piani di studio seguiti nella scuola.

2. Le commissioni esaminatrici sono composte da docenti appartenenti a scuole statali e a scuole private.

ART. 6.

(Autorità garante del servizio scolastico e trasparenza amministrativa).

1. Per la tutela degli aventi diritto e della libera concorrenza, il servizio scolastico rientra tra le attività di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Gli studenti e i loro genitori hanno pieno diritto di accesso per acquisire la conoscenza dei processi decisionali, con l'unico limite di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, circa la salvaguardia della riservatezza di terzi, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

ART. 7.

(Autorizzazione all'accettazione di buoni per l'istruzione da parte delle scuole).

1. Lo Stato non liquida buoni scuola a quelle scuole che assumono o difendono comportamenti contrari ai principi della Costituzione.

2. Le spese per i buoni scuola emessi in base alla presente legge e le risorse derivanti dagli eventuali risparmi realizzati dall'applicazione della medesima costituiscono il finanziamento minimo per l'istruzione di base stabilita dalla legge.

ART. 8.

(Regolamento di attuazione).

1. A decorrere dall'anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i buoni scuola sono a disposizione di qualsiasi studente avente diritto.

2. Entro il 31 maggio 1998, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 9.

(Norme finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dei capitoli di bilancio relativi alla spesa per il personale del Ministero della pubblica istruzione.

PAGINA BIANCA

